



SENTENZA N. 44/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **74696/PC**, depositato il 12/5/2025 dalla signora (**omissis**), nata a (**omissis**), rapp.ta e difesa giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Maurizio D'Ago (p.e.c.: mauriziodago@pec.it) e con lui elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Napoli alla Via Bartolomeo Caracciolo Carafa n. 30, contro INPS per l'accertamento del suo diritto all'erogazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1/1/2025 con arretrati e oneri di legge;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026 gli Avvocati Maurizio D'Ago per la ricorrente, che ha aderito alla richiesta di controparte della declaratoria di cessazione della materia del contendere formulando però contestuale domanda di condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite per avere il ritardo nella liquidazione del trattamento pensionistico costretto la ricorrente a non percepirlo per un periodo di tempo abbastanza lungo, e Vincenzo Di Maio per l'INPS, che si è associato

alla declaratoria di cessazione della materia del contendere chiedendo però che le spese di lite vengano compensate;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso la signora (omissis), ex dipendente della AORN A. CARDARELLI in qualità di dirigente fisico dal 7/10/1992 al 30/11/2024 con maturazione del diritto a pensione con decorrenza 1/1/2025 per sopraggiunti limiti di età, ha chiesto il riconoscimento del suo diritto a percepire pensione di vecchiaia della Gestione Pubblica con decorrenza dall'1/1/2025 o da altra ritenuta giusta, con conseguente pagamento di arretrati e oneri di legge. Ha lamentato in proposito, segnalando tra l'altro di aver precedentemente prestato attività lavorativa alle dipendenze della Scuola Pubblica dall'1/11/1974 al 6/10/1992, la mancata liquidazione della pensione di vecchiaia da parte dell'INPS, nonostante l'apposita domanda ed i seguenti solleciti, a partire dal 1/7/2024, rivolti all'Istituto previdenziale per il tramite del Patronato A.C.L.I. La ricorrente ha rappresentato, alla luce del quadro normativo di riferimento, la sussistenza del preteso diritto, rilevando altresì, al fine del calcolo dell'importo pensionistico che le spetta, che deve *“essere conteggiata l'anzianità contributiva tenuto conto delle quote di pensione previste dal Fondo Gestione Pubblica con valorizzazione della contribuzione versata nel FLDP e fatta oggetto di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/1979 e della contribuzione figurativa per le astensioni per maternità, come indicata nel conteggio pensionistico che è parte integrante”* del ricorso.

L'INPS, che si è costituito in giudizio per il tramite del proprio Ufficio

Avvocatura (nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza) con memoria pervenuta il 13/2/2026, ha chiesto di *“dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite in ragione delle circostanze prospettate”*, rappresentando che *“come si evince dalla documentazione versata in atti, la pensione della ricorrente è stata liquidata nel mese di luglio 2025, con arretrati sul mese di agosto 2025 e decorrenza 12/2024 come da determina. L'ammontare complessivo dei contributi sui cui è stata calcolata la pensione è pari ad anni 43, 0 mesi e 23 giorni”*.

Il giudizio, all'esito dell'odierna discussione della causa, è stato trattenuto per la decisione e il dispositivo è stato pubblicato nella medesima data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è rivolto avverso la mancata liquidazione del trattamento pensionistico di spettanza, nonostante la domanda appositamente inoltrata già nel luglio 2024, con collocamento in quiescenza dal 1/12/2024.

In corso di causa l'INPS ha provveduto, più specificamente a seguito di liquidazione eseguita nel luglio 2025, con atto dell'INPS di Napoli Sede di Napoli Vomero (allegato alla memoria difensiva INPS), a determinare la pensione della ricorrente n. 216-510520107030 Cat. VOPDEL, con pagamento di arretrati e accessori di legge nel mese di agosto 2025.

Premesso che si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che

conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, si rileva che nel caso di specie, parte ricorrente ha espressamente aderito alla richiesta dell'INPS di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio, chiedendo peraltro la condanna dell'INPS medesimo alle spese, a motivo del fatto che il ritardo nella liquidazione del trattamento pensionistico costretto la ricorrente a non percepirlo per un periodo di tempo abbastanza lungo.

In effetti, non risultano in alcun modo spiegate le ragioni per le quali l'INPS non ha tempestivamente provveduto alla determinazione del trattamento pensionistico di spettanza della (omissis), la cui domanda è del luglio 2024, così costringendola ad instaurare l'odierno giudizio. Pertanto, in applicazione dell'invocato principio della cd. "soccombenza virtuale", il Giudicante reputa che nel caso di specie l'INPS vada condannato alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 750,00 onnicomprensivi, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia di (omissis) e CONDANNA l'INPS alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 750,00

onnicomprensivi, con attribuzione al procuratore dichiaratosi
antistatario.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 26 febbraio 2026.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02.03.2026

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)